



Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden
Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient dal Grischun
Dipartimento dell'educazione, cultura a protezione dell'ambiente dei Grigioni

Revisione parziale della Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica; CSC 421.000)

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Coira, agosto 2023



Indice

1.	Situazione di partenza.....	1
2.	Contenuto della revisione parziale	2
2.1.	Finanziamento della scuola nell'ospedale	2
2.2.	Reintroduzione delle classi introduttive (CI).....	4
2.3.	Forme di istruzione scolastica nel settore a bassa soglia	6
2.4.	Campi scuola, settimane di progetto ed escursioni.....	9
2.5.	Scuola dell'infanzia	11
2.6.	Vacanze scolastiche	15
2.7.	Sgravio per anzianità	16
2.8.	Costi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) 18	
2.9.	Adeguamento dello stipendio minimo del grado elementare e grado secondario I alla media della Svizzera orientale (standardizzata)	19
2.10.	Diritto all'insegnamento	22
2.11.	Diritto all'ascolto degli allievi	22
2.12.	Esonero dalle lingue straniere obbligatorie	23
3.	Ripercussioni sul personale e finanziarie	24
3.1.	Ripercussioni sul personale	24
3.2.	Ripercussioni finanziarie	24
4.	Calendario.....	25

Allegato

Panoramica dei costi supplementari ricorrenti



1. Situazione di partenza

Dalla revisione totale della Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica; CSC 421.000) nel 2012, il Gran Consiglio ha accolto quattro incarichi che comportano una modifica della Legge scolastica o dell'Ordinanza relativa alla legge scolastica (ordinanza scolastica; CSC 421.010). Gli incarichi in oggetto costituiscono l'elemento centrale della presente revisione parziale della legge scolastica:

- Incarico Caluori concernente il finanziamento della scuola nell'ospedale incarico relativo all'intervento parlamentare
- Incarico Claus concernente la reintroduzione della classe introduttiva nel Cantone dei Grigioni
- Incarico Michael concernente la competenza e il pari trattamento delle forme di istruzione nel settore della pedagogia specializzata a bassa soglia
- Incarico Tenchio concernente il mantenimento di campi scuola, settimane di progetto ed escursioni nelle scuole dell'obbligo del Cantone dei Grigioni

In aggiunta agli incarichi parlamentari, con la revisione parziale vengono affrontati ulteriori aree tematiche in cui vi è necessità d'intervento. In relazione all'azione legale in materia di rivendicazione salariale respinta dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni (sentenza 17 90 dell'8 dicembre 2020), il settore della scuola dell'infanzia va riesaminato in generale. Nel quadro della revisione parziale della legge scolastica, vengono integrate le tematiche concernenti lo sgravio per anzianità e lo stipendio minimo degli insegnanti, le vacanze scolastiche, i costi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i diritti all'insegnamento e i diritti degli allievi. In concreto, sono oggetto della revisione i seguenti punti:

- Scuola dell'infanzia: introduzione obbligo scolastico, calcolo del volume d'impiego in lezioni anziché in ore, introduzione della funzione di insegnante di classe e adeguamento dello stipendio minimo;
- Vacanze scolastiche: le vacanze autunnali sono coordinate dagli enti scolastici;
- Sgravio per anzianità: viene introdotto anche per gli insegnanti impiegati a tempo parziale;
- Costi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione: partecipazione del Cantone;
- Stipendio minimo degli insegnanti: adeguamento del grado elementare e grado secondario I alla media della Svizzera orientale (standardizzata);
- Diritto all'insegnamento per gli insegnanti qualificati: conferimento di diritti all'insegnamento anziché di autorizzazioni temporanee all'insegnamento;
- Diritti degli allievi: diritto di essere ascoltati;
- Esonero dalle lingue straniere obbligatorie (incarico di frazione UDC), oggetto anch'esso della presente procedura di consultazione.



2. Contenuto della revisione parziale

2.1. Finanziamento della scuola nell'ospedale

2.1.1. Status quo

Fino al 2015 compreso, le scuole negli ospedali erano finanziate sulla base della legge sulla promozione e sull'integrazione delle persone handicappate (legge sugli handicappati; CSC 440.000) da parte del Cantone e degli enti scolastici. La legge sugli handicappati è stata poi abrogata con la revisione totale della legge scolastica. Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (DECA) ha pertanto riesaminato sotto il profilo legale l'istruzione scolastica in ospedale e, nella decisione dipartimentale del 9 giugno 2015 (DD n. 2447/2015), ha stabilito che per quanto concerne la competenza e il rispettivo finanziamento, la continuazione dell'istruzione nella scuola primaria gratuita al di fuori della scuola regolare per motivi medici (malattia o infortunio) va considerata un compito della scuola regolare (e non più dell'istruzione scolastica speciale). La competenza di garantire l'insegnamento (decisione, organizzazione e finanziamento) per gli allievi della scuola regolare spetta ai corrispettivi enti scolastici. Per gli allievi con un ordine di istruzione scolastica speciale invece è competente il Cantone.

Il finanziamento dell'istruzione scolastica in ospedale fino alla fine 2015 è stato garantito mediante la copertura dei disavanzi residui da parte dal Cantone e una partecipazione ai costi degli enti scolastici, analogamente al finanziamento delle strutture per l'istruzione scolastica speciale. Dal 2016 le scuole negli ospedali (Ospedale cantonale e reparto per adolescenti di Psichiatria infantile e giovanile dei Grigioni) hanno fatturato i costi di istruzione esclusivamente agli enti scolastici competenti. Di conseguenza, diversi enti scolastici hanno rifiutato di assumere i costi per l'istruzione scolastica. Per quanto concerne l'Ospedale cantonale il motivo era dovuto essenzialmente alla durata piuttosto breve della degenza degli allievi, la quale solitamente non è superiore a cinque giorni. Secondo diversi enti scolastici, l'istruzione scolastica non è necessaria per degenze così brevi. Inoltre, la procedura per la domanda di garanzia d'assunzione dei costi comporta un elevato onere amministrativo per entrambe le parti. L'Ospedale cantonale negli ultimi anni ha quindi stipulato accordi con le dodici regioni di assistenza sanitaria del Cantone, che costituiscono gli enti degli ospedali grigionesi, per quanto concerne l'assunzione dei costi d'istruzione scolastica.

A differenza dell'Ospedale cantonale, il reparto per adolescenti di Psichiatria infantile e giovanile dei Grigioni fattura i costi d'istruzione direttamente agli enti scolastici. Sebbene le degenze degli allievi siano quasi sempre più lunghe, alcuni enti scolastici rifiutano di coprire i costi d'istruzione scolastica.

I costi d'istruzione scolastica presso l'Ospedale cantonale ammontavano mediamente a circa 125'000 franchi per il 2020 e il 2021, mentre negli stessi anni ammontavano mediamente a circa 165'000 franchi nel reparto per adolescenti.

2.1.2. Incarico Caluori

L'incarico Caluori concernente il finanziamento della scuola dell'ospedale accolto dal Gran Consiglio il 15 febbraio 2017, chiede al governo di creare nella legge scolastica una base legale che disciplini la gestione di una scuola dell'ospedale da parte dei fornitori di prestazioni sanitarie. Le modifiche di legge necessarie a tal fine vanno apportate conformemente all'incarico in modo che:



- a) la decisione relativa all'istruzione scolastica della scuola nell'ospedale avvenga a partire dal 5° giorno e che l'ente scolastico debba essere informato;
- b) agli enti scolastici dei rispettivi Comuni e al Cantone vengano fatturati integralmente i costi in ragione della metà ciascuno. La tariffa dei costi completi viene approvata periodicamente dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (USPS).

Secondo le firmatarie e ai firmatari dell'incarico Caluori vanno inoltre disciplinati i seguenti punti:

- va fornita un'istruzione scolastica a allievi e adolescenti in età di scuola dell'obbligo, vale a dire anche ad adolescenti allievi di un liceo inferiore, se la loro degenza ospedaliera sarà prevedibilmente di almeno una settimana;
- la decisione relativa all'istruzione scolastica va presa dalla scuola dell'ospedale, gli enti scolastici vengono informati al riguardo;
- per gli allievi provenienti da altri Cantoni va presentata una domanda di garanzia di assunzione dei costi in anticipo o il più tempestivamente possibile;
- va creata la base legale anche per gli allievi delle scuole medie e delle scuole professionali analogamente al Cantone di Zurigo; i costi vanno fatturati integralmente agli uffici competenti per le scuole medie e la formazione professionale.

2.1.3. Punti principali della revisione in dettaglio

Per poter creare una regolamentazione legislativa esplicita come base per la gestione di una scuola nell'ospedale, nella legge scolastica e nell'ordinanza scolastica vanno introdotte le seguenti disposizioni:

1) Designazione delle scuole negli ospedali

Il DECA designa gli ospedali e le cliniche che ai sensi della legge sanitaria sono soggetti ad autorizzazione e che possono offrire lezioni agli allievi. Con la designazione e il successivo mandato di prestazione, va stabilito che solo gli istituti che presentano una degenza prolungata di gran parte degli allievi possono offrire lezioni ai sensi della legge scolastica.

2) Mandato di prestazioni

Il DECA può conferire un mandato di prestazioni alle scuole negli ospedali che soddisfano le direttive della legge scolastica. Di norma, il mandato ha una durata di quattro anni e disciplina in particolare il tipo, la qualità e la quantità dell'offerta, le qualifiche del personale, la verifica delle prestazioni fatturate e i principi per l'indennizzo delle prestazioni. Il Governo può trasferire all'Ufficio la competenza di stipulare il mandato di prestazioni.

Osservazioni

L'incarico Caluori richiede che la decisione in merito all'istruzione scolastica venga presa dal 5° giorno e che valga solo per gli allievi la cui degenza in ospedale prevista sia almeno di una settimana. Considerato che, in particolare, la durata della degenza nell'Ospedale cantonale è al massimo di cinque giorni per oltre l'80 % degli allievi, la maggior parte degli allievi non potrebbe frequentare la scuola. Inoltre, i giorni di scuola dei pochi allievi con una degenza più lunga nell'Ospedale cantonale risulterebbero estremamente costosi per gli enti scolastici competenti, che devono sostenere la metà dei costi conformemente all'incarico Caluori. Il Governo propone pertanto di rinunciare alla prevista durata minima della degenza e al periodo di attesa.



3) *Finanziamento*

Tutti gli enti scolastici del Cantone partecipano con una forfetaria annua ai costi per l'istruzione scolastica in ospedale. La forfetaria (conformemente all'incarico Caluori) corrisponde al 50 % dei costi annuali effettivamente computabili a tutti gli allievi grigionesi nelle scuole all'interno degli ospedali. Il conteggio annuale con le scuole di ospedali cantonali ed extracantonali è di competenza del Cantone.

Osservazioni

In considerazione delle modeste spese complessive e dell'onere amministrativo correlato per le scuole negli ospedali, la partecipazione ai costi per l'istruzione scolastica in ospedale da parte degli enti scolastici grigionesi della scuola popolare deve avvenire in modo analogo al sistema assicurativo. Ciò significa che la partecipazione ai costi degli enti scolastici grigionesi va suddivisa tra tutti gli allievi grigionesi. Per garantire una gestione amministrativa il più possibile snella, la partecipazione ai costi viene dedotta dalle forfetarie per la scuola regolare conformemente all'art. 72 cpv. 1 della legge scolastica. L'importo a carico degli enti scolastici ammonta a otto franchi per allievo e forfetaria per la scuola regolare. In caso d'istruzione scolastica in ospedale di uno dei suoi allievi - a prescindere dal fatto che si tratti di un istituto cantonale o extracantonale - l'ente scolastico non dovrebbe quindi sostenere questi costi e oneri amministrativi. Inoltre, le due scuole in ospedali grigionesi vedrebbero ridursi il loro onere amministrativo in questo ambito. Il conteggio annuale con le scuole all'interno degli ospedali è di competenza del Cantone. Considerati i costi pianificabili e rimasti costanti per anni per gli allievi grigionesi nelle scuole all'interno degli ospedali, il Governo ritiene che la regolamentazione in oggetto sia semplice e opportuna.

4) *Costi computabili*

Sono considerati computabili solo i costi direttamente correlati all'istruzione scolastica in ospedale, necessari per il suo adeguato svolgimento ed effettivamente sostenuti nel quadro di un'organizzazione e di una gestione operativa opportuna ed economica.

2.1.4. Spiegazione dell'articolo

Art. 19a

L'articolo in oggetto disciplina il diritto e il finanziamento dell'istruzione scolastica in ospedale per gli allievi della scuola popolare. Esso include l'istruzione scolastica degli allievi grigionesi negli ospedali e nelle cliniche sia cantonali che extracantonali. In linea di principio, le richieste dell'incarico Caluori trovano attuazione nelle nuove disposizioni legali. Su proposta del Governo, si rinuncia solo alla durata minima della degenza e al periodo di attesa.

⇒ Cfr. al riguardo il questionario, capitolo A Istruzione scolastica in ospedale, domande n. 1 e 2.

2.2. Reintroduzione delle classi introduttive (CI)

Prima dell'entrata in vigore dell'attuale legge scolastica nell'anno scolastico 2013/14, gli enti scolastici potevano gestire classi introduttive (CI). Nelle CI gli allievi che, per svariate ragioni, non erano ancora completamente pronti per le sfide poste dalla scuola, potevano svolgere la 1a classe elementare sull'arco di due anni scolastici. Le ulteriori caratteristiche delle CI erano:



- la CI era una classe ridotta e comprendeva da cinque fino a un massimo di dodici allievi;
- L'insegnante della CI era una pedagoga curativa scolastica o un pedagogo curativo scolastico;
- Dopo la scuola dell'infanzia, gli allievi non venivano assegnati alla classe d'origine (1a classe elementare), ma alla CI e svolgevano i contenuti del programma didattico della 1a classe sull'arco di due anni;
- Gli allievi ricevevano una pagella per la classe ridotta;
- In pochi enti scolastici, le CI venivano gestite in forma integrativa. Gli allievi di una simile CI venivano assegnati a una prima classe elementare (classe d'origine). Nelle materie di matematica e di tedesco, i contenuti del piano di studio erano distribuiti sull'arco di due anni. In queste lezioni, gli allievi ricevevano un insegnamento in piccoli gruppi al di fuori della classe d'origine.

2.2.1. Status quo

Già prima dell'introduzione dell'attuale legge scolastica, gli enti scolastici hanno ridotto il numero di CI nel Cantone dei Grigioni nel quadro dello sviluppo a livello nazionale di forme di istruzione scolastica integrativa. Nell'anno scolastico 2012/13, le CI in forma separativa sono state gestite solo da cinque enti scolastici e due CI in forma integrativa da due enti scolastici.

2.2.2. Incarico Claus

L'incarico Claus del 6 dicembre 2016 concernente la reintroduzione della classe introduttiva nel Cantone dei Grigioni chiede essenzialmente quanto segue:

"Il Governo viene incaricato di rendere all'occorrenza possibile per gli enti scolastici la reintroduzione della classe introduttiva biennale regolare (inclusa la variante integrativa per i piccoli enti scolastici). Se del caso, si dovrà procedere a una modifica della legge scolastica.»

2.2.3. Punti principali della revisione in dettaglio

La classe introduttiva era - secondo la precedente legge scolastica - una forma di classe ridotta e quindi un provvedimento di pedagogia speciale. Attualmente non esiste una base legale per la gestione di sezioni in forma separativa nel settore dei provvedimenti di pedagogia specializzata a bassa soglia. Di conseguenza, si procede alla creazione di una base legale e delle necessarie disposizioni dell'ordinanza.

1) Forme di istruzione scolastica, adempimento dell'obbligo scolastico e grandezze delle sezioni

Le nuove regolamentazioni legislative sono concepite in modo tale che gli enti scolastici possano offrire forme di istruzione scolastica separative anche nel settore dei provvedimenti di pedagogia specializzata a bassa soglia (cfr. il seguente capitolo 2.3. concernente l'attuazione dell'incarico Michael). Gli enti scolastici ora devono poter offrire le CI in caso di necessità, tuttavia non sono obbligati a farlo. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico, la frequenza di un biennio di CI vale come un anno scolastico. Le grandezze delle sezioni contemplano le regolamentazioni precedenti per le classi ridotte (da un minimo di cinque fino a un massimo di dodici allievi).



2) Gruppo di destinatari e assegnazione

Nella CI gli obiettivi di apprendimento del primo anno scolastico sono distribuiti sull'arco di due anni. Si dispone quindi di più tempo per recuperare ritardi nello sviluppo. La CI è destinata agli allievi che al momento del regolare passaggio alla scuola elementare, non sono ancora in grado di soddisfare i requisiti di apprendimento della prima classe e per i quali non è opportuno rimanere nella scuola dell'infanzia. Nell'incarico si parte dal presupposto che, dopo aver frequentato la CI, gli allievi riescano a completare una carriera scolastica regolare senza necessità di sostegno supplementare. Questo può essere il caso di alcuni allievi con bisogni educativi speciali nella prima classe elementare. Nello specifico, si tratta di allievi con ritardi nello sviluppo presumibilmente recuperabili. Per questi allievi, la CI può essere una misura di promozione adeguata. Gli allievi con difficoltà di apprendimento o di comportamento complesse non rientrano nel gruppo di destinatari della CI. Per questi allievi, è appropriato un sostegno integrativo con o senza adeguamento degli obiettivi di apprendimento. Anche gli allievi con disabilità non rientrano nel gruppo di destinatari. Per questi allievi, è appropriata l'istruzione scolastica speciale se del caso. Nel caso di un'istruzione scolastica speciale integrativa, questa si svolge solitamente nella classe regolare. L'inserimento in una classe introduttiva ora è considerato un provvedimento di pedagogia specializzata a bassa soglia. L'assegnazione è quindi regolata come per altri provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia e non sono necessarie ulteriori modifiche della legge o dell'ordinanza.

2.2.4. Spiegazione dell'articolo

Art. 44

Cpv. 2^{bis}: il capoverso in oggetto consente agli enti scolastici di gestire oltre alla prima classe elementare regolare, anche delle classi introduttive. Gli enti scolastici non sono tuttavia obbligati a offrire questa forma di istruzione scolastica. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo scolastico (cfr. art. 13 cpv. 2 della legge scolastica), la frequenza della classe introduttiva biennale vale come un anno scolastico. Di conseguenza, gli allievi in questione devono svolgere dieci anni di scuola per soddisfare l'obbligo scolastico di nove anni. La classe introduttiva è definita un provvedimento di pedagogia specializzata a bassa soglia e rientra quindi nell'ambito di competenza degli enti scolastici (cfr. art. 47, cpv. 1, della legge scolastica).

⇒ Cfr. al riguardo il questionario, capitolo B Reintroduzione della classe introduttiva, domanda n. 3.

2.3. Forme di istruzione scolastica nel settore a bassa soglia

Prima dell'entrata in vigore dell'attuale legge scolastica nell'anno scolastico 2013/14, gli enti scolastici potevano gestire le classi ridotte in forma separativa o di sostegno (parzialmente) integrativo della scuola regolare. Nelle classi ridotte veniva impartito l'insegnamento scolastico e fornito sostegno agli allievi che, pur non soddisfacendo i requisiti della scuola elementare e del grado secondario I, non rientravano nelle condizioni per frequentare una scuola speciale ai sensi della legge sulla promozione di bambini e adolescenti handicappati (CSC 440.000, abrogata il 1° agosto 2013).

La legge scolastica, basata sulla Costituzione federale della Confederazione svizzera (RS 101) e sulla Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti di disabili (legge sui disabili, LDis;



RS 151.3), si ispira essenzialmente al principio dell'integrazione: gli allievi con necessità pedagogiche speciali devono, se possibile, seguire l'istruzione scolastica insieme agli altri allievi della classe regolare. Questo principio - in considerazione dei pareri raccolti nell'ambito della consultazione sulla nuova legge scolastica - è stato però implementato in forma attenuata. I provvedimenti di pedagogia speciale vanno quindi implementati in forme di istruzione e sostegno integrative. In determinate circostanze¹ è tuttavia possibile adottare anche provvedimenti in forma separativa.

2.3.1. Status quo

Conformemente alla legge scolastica vigente, gli allievi di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia dispongono di un sostegno in forma integrativa (parte principale nella classe regolare) o in forma parzialmente integrativa (singole unità d'insegnamento sotto forma di lezioni di gruppo o di lezioni individuali al di fuori della classe regolare). Solo l'istruzione scolastica speciale può avvenire in forma separativa (settore ad alta soglia della pedagogia specializzata) ai sensi della legislazione vigente. È considerata separativa ogni forma di istruzione scolastica e di sostegno nella quale la parte principale delle lezioni si svolge al di fuori della classe regolare.

Allo scopo di garantire i provvedimenti di pedagogia specializzati a bassa soglia, in particolare la promozione della prevenzione, gli enti scolastici sono tenuti a impiegare in classe, a livello di scuola dell'infanzia e nel grado elementare, un pedagogo specializzato per almeno due unità d'insegnamento settimanali per sezione.

2.3.2. Incarico Michael

L'incarico Michael del 7 dicembre 2016 concernente la competenza e il pari trattamento delle forme di istruzione scolastica nel settore della pedagogia speciale a bassa soglia include due richieste:

1. il pari trattamento delle forme di istruzione scolastica e di sostegno dei provvedimenti di pedagogia specializzata a bassa soglia: l'incarico chiede la parità di trattamento delle forme integrative, parzialmente integrative e separative dei provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia. Agli enti scolastici a cui compete l'attuazione dei provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia ai sensi della legge scolastica, va concessa una maggiore flessibilità per strutturare i provvedimenti in base alle esigenze locali. Anche nel settore a bassa soglia ora devono essere ammesse forme separative di istruzione scolastica e di sostegno. La priorità ai provvedimenti integrativi rispetto ai provvedimenti separativi va eliminata nel settore a bassa soglia;
2. eliminazione del requisito minimo per il sostegno integrativo quale prevenzione (SI P): conformemente all'ordinanza scolastica, gli enti scolastici non sono obbligati, ma solo tenuti a fornire due unità d'insegnamento settimanali nell'ambito del SI P. Nella prassi, gli enti scolastici considerano pur sempre un loro dovere garantire l'offerta di queste lezioni.

¹ Se l'istruzione scolastica integrativa e il sostegno per gli allievi con necessità di sostegno speciali non sono vantaggiosi o non sono sostenibili per la classe regolare, gli allievi in questione vanno seguiti in forma parzialmente integrativa o separativa.



2.3.3. Punti principali della revisione in dettaglio

1) Pari trattamento delle forme di istruzione scolastica e di sostegno dei provvedimenti di pedagogia specializzata a bassa soglia

Le nuove regolamentazioni legislative sono concepite in modo tale che i provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia possano essere attuati sia in forma integrativa che parzialmente integrativa, così come in forma separativa. Inoltre, conformemente all'incarico, la priorità per l'integrazione non si applica più al settore a bassa soglia.

Ciò non significa tuttavia che gli enti scolastici siano completamente liberi di decidere in quale forma attuare i provvedimenti a bassa soglia. La legge scolastica stabilisce inoltre che i provvedimenti vanno attuati in base alle esigenze e indica esplicitamente le forme integrative, parzialmente integrative e separative (art. 46 cpv. 1 della legge scolastica). Inoltre va verificata periodicamente l'opportunità dei provvedimenti ordinati, che se necessario vanno modificati o terminati (art. 47 cpv. 1 dell'ordinanza scolastica), in modo che sia preservata la permeabilità tra la scuola regolare e i provvedimenti di pedagogia speciale (parzialmente) separativi.

2) Abrogazione del requisito minimo per la prevenzione del sostegno integrativo

Il passaggio corrispondente viene cancellato dall'ordinanza scolastica. Con l'abrogazione del requisito minimo per la prevenzione del sostegno integrativo, agli enti scolastici viene concesso un margine decisionale più ampio e gli stessi possono destinare i propri mezzi per i provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia tenendo maggiormente conto delle esigenze locali.

2.3.4. Spiegazioni sugli articoli

A livello di legge scolastica

Art. 46

Cpv. 1: nel capoverso 1 ora vengono elencate tutte e tre le forme (integrativa, parzialmente integrativa e separativa) come possibili forme di istruzione scolastica e sostegno nel settore della pedagogia speciale.

Cpv. 2: con l'aggiunta della nuova limitazione ("dei provvedimenti di pedagogia specializzata ad alta soglia"), la priorità di integrazione indicata nel capoverso 2 ora vale solo per il settore ad alta soglia.

Cpv. 3: con l'aggiunta della nuova limitazione ("dei provvedimenti di pedagogia specializzata ad alta soglia"), il capoverso 3 ora vale solo per il settore ad alta soglia.

A livello dell'ordinanza scolastica

Art. 46

Cpv. 1: l'articolo in oggetto viene eliminato senza essere sostituito e pertanto il punto 2 dell'incarico è considerato soddisfatto.

⇒ Cfr. al riguardo il questionario, capitolo C Forme di istruzione scolastica nel settore a bassa soglia, domanda n. 4.



2.4. Campi scuola, settimane di progetto ed escursioni

Nel dicembre 2017, il Tribunale federale ha stabilito nella sentenza sui campi scuola, settimane di progetto ed escursioni che ai genitori possono essere fatturate solo le spese che questi risparmiano a causa dell'assenza dei loro figli. Queste spese dovrebbero oscillare al massimo tra 10 e 16 franchi al giorno per allievo, a seconda dell'età.

Al momento non è possibile valutare in modo certo quali effetti avrà la sentenza del Tribunale federale sullo svolgimento delle precitate attività. Dopo l'incertezza iniziale derivante da questa sentenza, non si può osservare nella pratica un calo sistematico di campi, settimane progetto ed escursioni. A causa della pandemia, nel 2020 e 2021 vi sono state massicce restrizioni che tuttavia non sono collocabili nel presente contesto tematico.

2.4.1. Status quo

L'articolo 15 cpv. 1 della legge scolastica stabilisce che per gite scolastiche, escursioni e campi scuola possono essere riscossi contributi adeguati dagli allievi o dai titolari dell'autorità parentale. Gli enti scolastici stabiliscono in autonomia quale importo per queste attività scolastiche debba essere effettivamente riscosso dai titolari dell'autorità parentale. Oltre ai contributi dei titolari dell'autorità parentale, gli enti scolastici già oggi hanno a disposizione diversi contributi cantonali con cui possono (co)finanziare queste attività scolastiche:

1. Forfetaria per la scuola regolare: i comuni percepiscono contributi cantonali per l'insegnamento obbligatorio della scuola popolare. Sono comprese anche le attività indicate;
2. Contributi versati dalla Promozione della cultura dei Grigioni per visite culturali e progetti culturali: oggi il Cantone fornisce un sostegno finanziario per eventi scolastici particolari legati a temi culturali mediante i contributi della lotteria intercantionale². Nello specifico, può trattarsi di escursioni, settimane di progetto (p. es. prove di musical, spettacoli teatrali, progetti artistici) e campi scuola;
3. Campi sportivi scolastici facoltativi: il Cantone partecipa ai campi sportivi della scuola popolare, in aggiunta al programma di promozione G+S della Confederazione³;
4. Promozione delle attività di scambio linguistico: la promozione in questione è già disciplinata dalla legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing; CSC 492.100) e dall'ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing; CSC 492.110) (cfr. art. 18 cpv. 2 OCLing; al massimo: 90 franchi per allievo al giorno).

2.4.2. Incarico Tenchio

L'incarico Tenchio del 13 febbraio 2018 concernente il mantenimento di campi scuola, settimane di progetto ed escursioni nelle scuole dell'obbligo del Cantone dei Grigioni chiede di fare in modo che le gite scolastiche, le escursioni e i campi scuola e le settimane di progetto in futuro possano essere portate avanti nella forma finora consueta, senza che debbano essere riscossi contributi dai genitori che vadano oltre i contributi oggetto della summenzionata sentenza del Tribunale federale.

² Si tratta nello specifico di contributi provenienti dai fondi della lotteria intercantionale assegnati al Cantone dei Grigioni dall'utile netto di Swisslos (fondi SWISSLOS).

³ Per gli sport scolastici facoltativi, il Cantone versa una forfetaria di 100 franchi per giorno di campo in aggiunta ai contributi federali G+S (16 franchi per bambino e giorno di campo o 6,50 franchi per bambino e giorno di campo senza pernottamento fuori casa).



2.4.3. Punti principali della revisione in dettaglio

Sulla base di una nuova regolamentazione legislativa, il Cantone sostiene lo svolgimento di campi scuola e settimane progetto tramite gli enti scolastici. Con questa soluzione si perseguono due obiettivi:

1. Garantire i finanziamenti: gli enti scolastici devono poter continuare a svolgere le precitate attività scolastiche senza dover riscuotere dai titolari dell'autorità parentale contributi superiori a quelli stabiliti nella sentenza del Tribunale federale;
2. Promuovere le attività: le attività in oggetto soddisfano un'esigenza pedagogica di base. In particolare i campi scuola di più giorni, le settimane di progetto e le escursioni rafforzano lo sviluppo sociale degli allievi in cui, ad esempio, mettono in pratica la capacità di cooperare, la capacità di gestire conflitti o la diversità. La nuova regolamentazione legislativa prevede quindi incentivi finanziari per lo svolgimento di tali attività nel grado elementare e nel grado secondario I.

Il sostegno finanziario è limitato ai campi scuola di più giorni, alle settimane di progetto e alle escursioni con pernottamento fuori casa che si svolgono durante le settimane scolastiche. Per i pernottamenti fuori casa, queste attività in particolare comportano dei costi più elevati per allievo rispetto ai contributi dei genitori giudicati adeguati dal Tribunale federale.

Il modello di incentivazione è concepito in modo tale da essere facilmente gestibile sotto il profilo amministrativo sia per gli Uffici cantonali che per gli enti scolastici. Si limita così l'insorgenza di inutili ostacoli amministrativi, che a loro volta intralciano la preparazione e lo svolgimento efficiente di queste attività. Al contempo, però, devono beneficiare dei contributi finanziari solo quegli enti scolastici che hanno effettivamente svolto campi scuola di più giorni, settimane di progetto o escursioni con pernottamenti fuori casa. La remunerazione con la forfetaria per la scuola regolare decade come forma di finanziamento più semplice sotto il profilo amministrativo perché viene versata su base forfetaria a tutti gli enti scolastici.

2.4.4. Spiegazione dell'articolo

Art. 88a

Cpv. 1: nel capoverso in oggetto vengono stabilite quali forme di campi scuola, settimane di progetto ed escursioni beneficiano dei contributi del Cantone. Considerato che le attività di più giorni con pernottamenti fuori casa rafforzano lo sviluppo sociale degli allievi e i pernottamenti fuori casa comportano costi più elevati, la promozione da parte del Cantone è limitata a queste attività.

Cpv. 2: il contributo promozionale cantonale di 20 franchi per allievo al giorno con pernottamento si basa sui costi di pernottamento fuori casa effettivamente sostenuti in base all'esperienza acquisita.

Cpv. 3: il contributo cantonale è limitato a 1500 franchi per anno scolastico per classe e campo svolto (risp. progetto o escursione). Non vi è però alcuna restrizione per numero di campi, settimane di progetto o escursioni a cui una classe può partecipare nel corso della sua carriera scolastica.

⇒ Cfr. al riguardo il questionario, capitolo D Campi scuola, settimane di progetto ed escursioni, domanda n. 5.



2.5. Scuola dell'infanzia

2.5.1. *Status quo*

1) *Obbligo scolastico*

Il Cantone dei Grigioni conosce un'offerta obbligatoria, ma non la frequenza obbligatoria per la scuola dell'infanzia (cfr. art. 7 cpv. 3 della legge scolastica). Gli enti scolastici oggi possono dichiarare obbligatoria la frequenza della scuola dell'infanzia solo per i bambini allolotti al fine di promuoverne l'apprendimento linguistico. Da un confronto intercantonale risulta che tutti i Cantoni - ad eccezione del Cantone dei Grigioni - nel frattempo hanno dichiarato obbligatoria la frequenza della scuola dell'infanzia. La stragrande maggioranza dei Cantoni ha persino sancito per legge l'obbligo di frequenza biennale della scuola dell'infanzia. Il Piano di studio 21 GR inoltre è strutturato in modo che la scolarizzazione di ogni bambino inizi con l'ingresso nel biennio della scuola dell'infanzia. In pratica, già oggi anche nel Cantone dei Grigioni il 98 % dei bambini frequenta la scuola dell'infanzia per due anni.

2) *Adeguamento delle aliquote retributive minime della scuola dell'infanzia al grado elementare*

Rispetto al resto della Svizzera, il Cantone dei Grigioni ha il livello di stipendio più basso a livello della scuola dell'infanzia. Da un confronto con la Svizzera orientale risulta che lo stipendio iniziale del Cantone dei Grigioni, pari a 61'620 franchi, è di circa il 20 % inferiore al secondo stipendio iniziale più basso (Canton Svitto con uno stipendio iniziale standardizzato⁴ di 75'404 franchi). Nel complesso, le aliquote retributive minime standardizzate al livello minimo all'undicesimo anno di servizio e al livello massimo sono di circa il 25 % superiori rispetto allo stipendio annuo del Cantone dei Grigioni.

Si delinea inoltre la chiara tendenza di un numero sempre maggiore di cantoni a perseguire la parità salariale tra il grado della scuola elementare e la scuola dell'infanzia (già attuata [a partire dal 2020] nei cantoni di AG, BE, BS, BL, FR, SO, VS, LU, AR, GL, SG, SH, e nel FL). Un insegnante di scuola dell'infanzia oggi deve dimostrare, come un insegnante di scuola elementare, di essere in possesso di una laurea Bachelor. I nuovi corsi di formazione presso le alte scuole pedagogiche includono ora la scuola dell'infanzia e il grado della prima e la seconda classe elementare. In futuro, un numero sempre maggiore di insegnanti sarà impiegato in modo alternato o in contemporanea nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare. Per le ragioni menzionate, lo stipendio minimo a livello della scuola dell'infanzia va allineato a quello della scuola elementare.

3) *Lezioni anziché ore*

Secondo la legge scolastica vigente, nel Cantone dei Grigioni le unità d'insegnamento sono calcolate in 60 minuti nella scuola dell'infanzia e in 45 minuti per gli altri gradi della scuola popolare. Qualche anno fa, le unità d'insegnamento della scuola dell'infanzia venivano calcolate in lezioni da 60 minuti in diversi cantoni. Nel frattempo, questo sistema è ancora in uso solo nei Cantoni dei Grigioni e Sciaffusa.

⁴ Ai fini di un'adeguata comparabilità, le aliquote retributive minime dei cantoni confrontati con il Cantone dei Grigioni sono state standardizzate ai valori del Cantone dei Grigioni in termini di volume d'impiego e settimane scolastiche (volume d'impiego a tempo pieno di 29 lezioni, 39 settimane scolastiche). Per il raffronto con la Svizzera orientale vengono considerati i cantoni comparabili AI, AR, GL, SG, SZ, TG.



4) Impiego a tempo pieno dell'insegnante e sgravio dell'insegnante di classe a livello di scuola dell'infanzia

L'entità e il calcolo del volume d'impiego a tempo pieno per gli insegnanti oggi sono regolamentati in modo diverso per la scuola dell'infanzia rispetto alla scuola elementare. Conformemente alla legislazione vigente, il numero di unità d'insegnamento per impiego a tempo pieno di un insegnante di scuola dell'infanzia è di 24 ore per settimana scolastica. Ciò corrisponde a 32 lezioni da 45 minuti ciascuna (rispetto alle 29 lezioni per un impiego a tempo pieno nel grado elementare). A differenza del grado elementare e secondario I, le lezioni marginali con assistenza e le pause vengono ancora computate nel numero di lezioni degli insegnanti di scuola dell'infanzia.

Contrariamente al grado elementare e secondario I, oggi all'insegnante di classe della scuola dell'infanzia non viene concesso alcuno sgravio di lezioni. La maggior parte degli altri Cantoni riconosce la funzione dell'insegnante di classe anche a livello di scuola dell'infanzia.

2.5.2. Punti principali della revisione in dettaglio

1) Obbligo scolastico

Nella legge scolastica ora è previsto anche l'obbligo di frequenza biennale per la scuola dell'infanzia, in aggiunta all'obbligo di offerta. La durata dell'obbligo scolastico viene quindi aumentata dagli attuali 9 anni a 11 anni.

2) Adeguamento dello stipendio minimo nella scuola dell'infanzia al grado elementare

Le direttive in materia di stipendio minimo nella scuola dell'infanzia vanno adeguate a quelle del grado elementare.

3) Lezioni anziché ore

Nella legge scolastica, ora la durata delle lezioni va uniformata e fissata a 45 minuti per tutti i gradi della scuola popolare, compresa la scuola dell'infanzia. L'unificazione della durata delle lezioni per tutti i gradi scolastici presenta diversi vantaggi:

- coordinamento semplificato delle infrastrutture in termini di organizzazione scolastica (uso di palestre, aula, ecc.);
- coordinamento semplificato delle lezioni di pedagogia speciale tra i vari gradi scolastici (sostegno integrativo o setting di istruzione scolastica speciale integrativa, setting per l'insegnamento delle lingue);
- impiego semplificato degli insegnanti impiegati contemporaneamente alla scuola dell'infanzia e alla scuola elementare (contabilità degli stipendi, conversione dei volumi d'impiego, coordinamento dei piani delle lezioni);
- orari uniformati a livello di scuola dell'infanzia e nel grado elementare (migliore pianificazione per i titolari dell'autorità parentale con figli a diversi livelli della scuola popolare);
- migliore coordinamento del trasporto degli allievi.

Si procede all'unificazione anche per quanto concerne il calcolo delle griglie orarie e delle dotazioni. In passato, le pause nella scuola dell'infanzia e in parte anche le lezioni marginali con assistenza venivano aggiunte all'orario delle lezioni dell'insegnante e degli allievi. Per questo motivo, il numero di lezioni obbligatorie settimanali per il grado di scuola dell'infanzia di 20 ore (risp. 26,7 lezioni da 45 minuti ciascuna) fino ad ora avevano una dotazione superiore rispetto, ad esempio, alle



classi 1a e 2a elementare (24 risp. 25 lezioni da 45 minuti). Si procede all'adeguamento della griglia oraria mediante decreto governativo e l'orario delle lezioni settimanale per la scuola dell'infanzia ora viene stabilito come segue:

1° anno di scuola dell'infanzia: almeno 22, al massimo 24 lezioni obbligatorie

2° anno di scuola dell'infanzia: 24 lezioni obbligatorie

Analogamente agli altri gradi della scuola popolare, ora per il calcolo del volume d'impiego degli insegnanti della scuola dell'infanzia sono determinanti solo le lezioni obbligatorie. Questo significa che le pause non vengono più conteggiate nell'orario delle lezioni.

Le lezioni marginali con assistenza decadono nella loro forma attuale in quanto anch'esse non fanno più parte dell'orario delle lezioni. Eventuali necessità di assistenza, come per gli altri gradi scolastici, possono rientrare nelle offerte di assistenza nel quadro di strutture diurne di portata più ampia. L'inizio delle lezioni e la relativa presenza dell'insegnante di scuola dell'infanzia vengono gestiti analogamente a tutti gli altri gradi.

Anche l'orario fisso viene uniformato e ora si compone di quattro lezioni consecutive (invece di tre ore) anche per il grado della scuola dell'infanzia. Con il passaggio da tre a quattro lezioni più le pause, l'orario fisso per la scuola dell'infanzia risulta quindi automaticamente più lungo rispetto ad oggi. La tabella seguente illustra con un esempio come un ente scolastico potrebbe organizzare i piani delle lezioni del primo e del secondo anno della scuola dell'infanzia secondo le direttive della nuova griglia oraria per la scuola dell'infanzia:

		Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
08:15-09:00	Orario fisso	Lezione 1.+2. SI				
09:05-09:50		Lezione 1.+2. SI				
10:10-10:55		Lezione 1.+2. SI				
11:00-11:45		Lezione 1.+2. SI				
<i>Pausa di mezzogiorno</i>						
13:45-14:30		Lezione 2. SI			Lezione 1.+2. SI	
14:35-15:20		Lezione 2. SI			Lezione 1.+2. SI	

Per gli enti scolastici in cui l'allineamento degli orari di insegnamento e delle pause della scuola dell'infanzia e della scuola elementare causa problemi organizzativi, ora l'Ufficio (invece del Dipartimento) può concedere delle deroghe in casi motivati. È dunque possibile, ad esempio, adottare delle soluzioni adeguate in pratica alle scuole dell'infanzia decentralizzate.

Il contenuto e la forma delle lezioni nella scuola dell'infanzia non subiranno modifiche. Nonostante la riorganizzazione della griglia oraria in lezioni da 45 minuti ciascuna, le lezioni nella scuola dell'infanzia continueranno a essere impartite secondo il Piano di studio 21 GR e quindi non saranno orientate alle materie.



4) Impiego a tempo pieno dell'insegnante e sgravio dell'insegnante di classe a livello di scuola dell'infanzia

L'armonizzazione delle condizioni di impiego degli insegnanti di scuola dell'infanzia ed elementare non verrà attuata solo per quanto riguarda lo stipendio minimo, ma anche per le lezioni dovute per un volume d' impiego a tempo pieno. Il volume d'impiego a tempo pieno di un insegnante a livello di scuola dell'infanzia ora è di 29 lezioni, analogamente all'impiego a tempo pieno di un insegnante di scuola elementare. Le 24 ore dovute per un impiego a tempo pieno nella scuola dell'infanzia ora corrispondono a 32 lezioni da 45 minuti ciascuna. Questo significa che il volume d'impiego a tempo pieno degli insegnanti di scuola dell'infanzia si riduce di tre lezioni rispetto alla legislazione attuale. In compenso, con la nuova regolamentazione vengono meno le lezioni marginali con assistenza e le pause per il calcolo dei volumi d'impiego degli insegnanti della scuola dell'infanzia. Da un confronto tra le disposizioni legislative e le griglie orarie precedenti e quelle nuove, risulta che la soluzione proposta non comporta alcun cambiamento per il volume d'impiego degli insegnanti della scuola dell'infanzia.

Regolamentazione legislativa	Griglia oraria SI	Volume d'impiego a tempo pieno	% volume d'impiego a tempo pieno
Status quo	20 ore	24 ore	83 %
Proposta revisione parziale	24 lezioni	29 lezioni	83 % ⁵

Un insegnante di classe a livello di scuola dell'infanzia svolge gli stessi compiti di un insegnante di classe di grado elementare e secondario I (gestione pedagogica della classe, persona di riferimento principale per i titolari dell'autorità parentale, coordinamento della collaborazione con gli altri insegnanti, persona di riferimento per la direzione scolastica, ecc.) Per questa ragione, ora lo sgravio di una lezione per settimana di scuola va accordato anche agli insegnanti di scuola dell'infanzia con funzione di insegnante di classe, analogamente agli insegnanti degli altri livelli scolastici.

2.5.3. Spiegazioni sugli articoli

Art. 7

Cpv. 3: il capoverso in oggetto viene cancellato senza sostituzione nel quadro della revisione. Nell'art. 7, analogamente all'art. 8 e all'art. 9, ora vengono regolamentati solo la durata e gli obiettivi del rispettivo grado scolastico. L'obbligo di frequenza è sancito per tutti i gradi scolastici nell'art. 10, cpv. 2.

Art. 10

Cpv. 2: qui viene sancito l'obbligo di frequenza per la scuola dell'infanzia. In combinazione con l'art. 7 cpv. 1, entra ora in vigore l'obbligo di frequenza di due anni.

Art. 12

Cpv. 1: il momento dell'ingresso nella scuola dell'infanzia ora viene disciplinato in modo vincolante.

⁵ Gli enti scolastici possono aumentare il volume d'impiego, ad esempio, dividendo le classi o trasferendo compiti supplementari, analogamente a quanto accade oggi.



Cpv. 2: il capoverso in oggetto può essere cancellato senza sostituzione nel quadro della revisione.

Art. 13

Cpv. 1 e cpv. 2: il biennio della scuola dell'infanzia ora fa parte della scuola dell'obbligo, la cui durata passa quindi da 9 a 11 anni.

Art. 23

Cpv. 1: anche nella scuola dell'infanzia tutti gli allievi vengono assegnati a una classe, che comprende i due livelli di scuola dell'infanzia (in base alla grandezza delle sezioni conformemente all'art. 19 dell'ordinanza scolastica). In combinazione con l'art. 23, cpv. 2, ora è garantita la possibilità di nomina di un insegnante di classe anche a livello di scuola dell'infanzia.

Art. 25

Cpv. 2: la durata delle unità d'insegnamento viene uniformata per tutti i gradi scolastici e deve essere di 45 minuti.

Cpv. 3: invece del Dipartimento, ora l'Ufficio può autorizzare delle deroghe in casi motivati.

Art. 26

Cpv. 2: a livello di scuola dell'infanzia e della scuola elementare, ora l'orario fisso si compone di almeno quattro lezioni consecutive.

Art. 62

Cpv. 1: Il numero di unità d'insegnamento dovute per un volume d'impiego a tempo pieno va fissato a 29 lezioni in modo unitario per tutti i gradi scolastici della scuola popolare.

Cpv. 2: il volume d'impiego degli insegnanti di classe viene ridotto di una lezione per settimana scolastica per tutti i gradi scolastici.

Art. 66

Cpv. 1 lett. a: viene abrogata la regolamentazione separata in materia di stipendio minimo a livello di scuola dell'infanzia. Lo stipendio a livello di scuola dell'infanzia ora è regolamentato in modo analogo al grado elementare, ai sensi del cpv. 1, lett.b.

⇒ Cfr. al riguardo il questionario, capitolo E Scuola dell'infanzia, domande 6-10

2.6. Vacanze scolastiche

2.6.1. Status quo

Conformemente all'art. 24 cpv. 2 e cpv. 3 della legge scolastica, è il Cantone a stabilire l'inizio dell'anno scolastico e le vacanze autunnali e natalizie. Le altre vacanze possono essere decise autonomamente dagli enti scolastici. Quando stabilisce l'inizio dell'anno scolastico, il Cantone deve tenere conto anche della situazione dei cantoni circostanti.



Con l'attuale regolamentazione legislativa, le singole regioni del Cantone dei Grigioni fortemente dipendenti dal turismo non possono stabilire in modo autonomo le proprie vacanze autunnali e queste si svolgono solo dopo il periodo di alta stagione turistica autunnale. Le persone impiegate nel settore del turismo molto spesso non possono quindi trascorrere le vacanze autunnali con le proprie famiglie. Per i titolari dell'autorità parentale che hanno figli che frequentano la scuola popolare e il ginnasio/liceo, è invece utile poter coordinare le vacanze autunnali in funzione della possibilità di eventi di formazione continua e la fruizione coordinata delle vacanze. Un buon ritmo delle vacanze è fondamentale per il successo nell'apprendimento degli allievi.

2.6.2. Punti principali della revisione in dettaglio

La legge scolastica va modificata in modo tale che gli enti scolastici possano stabilire autonomamente il calendario delle vacanze autunnali e coordinarle a livello regionale. In questo modo, gli enti scolastici dovrebbero essere in grado di rispondere maggiormente alle esigenze regionali.

2.6.3. Spiegazione dell'articolo

Art. 24

Cpv. 3: il capoverso va modificato in modo che il Cantone stabilisca solo il periodo delle vacanze natalizie.

⇒ Cfr. al riguardo il questionario, capitolo F Vacanze scolastiche , domanda n. 11.

2.7. Sgravio per anzianità

2.7.1. Status quo

La legislazione vigente è concepita in modo tale che solo gli insegnanti impiegati a tempo pieno possono usufruire dello sgravio per anzianità. Lo sgravio per anzianità corrisponde a due unità d'insegnamento a partire dall'età di 55 anni e a tre unità d'insegnamento a partire dall'età di 60 anni. Non appena il volume d'impiego scende al di sotto del 100 %, il diritto allo sgravio per anzianità decade completamente. Questo trattamento non corrisponde a quanto previsto per la maggior parte dei dipendenti degli altri settori lavorativi. Il diritto allo sgravio per anzianità esiste infatti per loro a prescindere dal grado di occupazione.

Inoltre, l'attuale regolamentazione conduce a risultati paradossali. Il principio in questione può essere illustrato con l'esempio di un'insegnante che ha più di 60 anni ed è impiegato al 90 %. Dato che lavora a tempo parziale, l'insegnante in questione non ha diritto allo sgravio per anzianità. Se però aumentasse il suo impiego al 100 %, grazie al diritto allo sgravio per anzianità con lo stesso volume d'impiego riceverebbe il 10 % di stipendio in più.

2.7.2. Punti principali della revisione in dettaglio

L'importo per lo sgravio di anzianità pari a due o tre lezioni per gli insegnanti con un volume d'impiego a tempo pieno, a partire dall'età di 55 o 60 anni è una pratica comune in molti cantoni ed è ben accettata nel Cantone dei Grigioni. Questa base dovrebbe essere mantenuta per il diritto allo sgravio per anzianità. Il diritto allo sgravio per anzianità ora va concesso anche agli insegnanti che non sono impiegati a tempo pieno. L'entità dello sgravio per anzianità viene calcolata in rapporto al



grado di occupazione o al numero di lezioni. Non è richiesto un volume d'impiego minimo per il diritto allo sgravio per anzianità, perché gli insegnanti possono anche essere impiegati da più datori di lavoro con diversi volumi d'impiego ridotti.

Esempio di calcolo dello sgravio per anzianità per un volume d'impiego a tempo parziale: un insegnante con un volume d'impiego di 26 lezioni (che per un impiego a tempo pieno di 29 lezioni corrisponde a un grado di occupazione di circa il 90 %) riceve uno sgravio per anzianità di 1,8 lezioni (il 90 % di 2 lezioni per sgravio per anzianità) a partire dai 55 anni di età, e di 2,7 lezioni (il 90 % di 3 lezioni per sgravio per anzianità, cfr. al riguardo la tabella seguente) a partire da 60 anni di età.

Volume d'impiego in lezioni	Sgravio per anzianità in lezioni	
	...da 55 anni LJ	...da 60 anni LJ
29	2	3
28	1.93	2.88
27	1.86	2.78
26	1.79	2.68
25	1.73	2.58
24	1.66	2.47
23	1.59	2.37
22	1.52	2.27
21	1.45	2.16
20	1.38	2.06
19	1.31	1.96
18	1.24	1.85
17	1.17	1.75
16	1.10	1.65
15	1.04	1.55
14	0.97	1.44
13	0.90	1.34
12	0.83	1.24
11	0.76	1.13
10	0.69	1.03
9	0.62	0.93
8	0.55	0.82
7	0.48	0.72
6	0.41	0.62
5	0.35	0.52
4	0.28	0.41
3	0.21	0.31
2	0.14	0.21
1	0.07	0.10

Gli insegnanti hanno diritto allo sgravio per anzianità dall'inizio dell'anno scolastico in cui compiono 55 anni di età. Nell'anno scolastico in cui compiono 60 anni, il diritto aumenta (la data di inizio dell'anno scolastico è sempre il 1° agosto). Il consiglio scolastico o la direzione della scuola decide



annualmente dopo aver consultato l'insegnante, in merito alla forma di riscossione dello sgravio per anzianità. Questo può essere concesso come versamento/attribuzione al volume d'impiego, come accredito nella contabilità personale del volume d'impiego, come combinazione di versamento e accredito nella contabilità del volume d'impiego o sotto forma di congedo. Il versamento deve rimanere un'eccezione, da applicare principalmente a piccoli volumi d'impiego. Questo perché lo sgravio per anzianità, in linea di principio, va dedotto come sgravio dal volume d'impiego e non aggiunto come incentivo finanziario.

2.7.3. Spiegazione dell'articolo

Art. 62

Cpv. 3: Con l'eliminazione dell'espressione "con un volume d'impiego a tempo pieno", il diritto allo sgravio per anzianità vale per tutti gli insegnanti, indipendentemente dal loro grado di occupazione.

⇒ Cfr. al riguardo il questionario, capitolo G Sgravio per anzianità per tutti gli insegnanti a prescindere dal volume d'impiego, domanda n. 12

2.8. Costi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

2.8.1. Status quo

Negli ultimi anni, le spese degli enti scolastici per l'infrastruttura delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle scuole sono aumentate. A seguito della trasformazione digitale della tecnologia e della società, l'uso di strumenti e forme di apprendimento digitali ha assunto un'importanza sempre maggiore. Le scuole hanno adattato le loro infrastrutture alle nuove circostanze in modi molto diversi. Le infrastrutture TIC sono state ampliate a dipendenza delle condizioni locali, della capacità economica del Comune e dell'organizzazione e della dotazione esistenti presso la scuola.

Con l'introduzione del Piano di studio 21 GR inoltre è stata inclusa la materia Media e informatica nel piano didattico. In questo contesto, gli enti scolastici sono stati informati tramite un manuale del DECA sui requisiti che le scuole devono soddisfare affinché sia possibile attuare il modulo Media e informatica del Piano di studio 21 GR. Inoltre, sono state fornite raccomandazioni in merito alla dotazione TIC delle scuole.

2.8.2. Punti principali della revisione in dettaglio

Conformemente alla legge scolastica, gli enti scolastici assumono i costi per la scuola popolare pubblica, per quanto la legislazione non preveda che vengano assunti da altri (art. 69, cpv. 1 della legge scolastica). In linea di principio, è compito dei Comuni fornire gli strumenti per un funzionamento della scuola al passo con i tempi. Rientra inoltre nell'autonomia dei Comuni decidere quale dotazione delle scuole sia adeguata alle esigenze locali e alla capacità economica dell'ente scolastico. Per il caso particolare delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che devono soddisfare determinati standard minimi per l'insegnamento della nuova materia Media e informatica, come pure per specifici mezzi didattici, sempre più spesso concepiti in forma digitale, il Can-



tone è disposto a fornire un contributo aumentando la forfetaria per la scuola regolare. Esso contempla le raccomandazioni cantonali relative alla dotazione delle scuole con le TIC⁶ e sul consueto periodo di ammortamento delle attrezzature informatiche (5 anni)⁷.

Le forfetarie per la scuola regolare cantonale versate annualmente aumentano come segue:

Gradi scolastici	Importo forfetario per ogni allievo
Scuola dell'infanzia	10 franchi
Grado elementare 1a-4a classe	20 franchi
Grado elementare 5a-6a classe	100 franchi
Grado secondario I	200 franchi

Gli effetti complessivi della presente revisione parziale sulla forfetaria per la scuola regolare sono riassunti nel seguente capitolo 3.2.3.

⇒ Cfr. al riguardo il questionario, capitolo H Costi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), domanda n. 13.

2.9. Adeguamento dello stipendio minimo del grado elementare e grado secondario I alla media della Svizzera orientale (standardizzata)

2.9.1. Status quo

Da un confronto tra le aliquote retributive minime per un volume d'impiego a tempo pieno degli insegnanti del grado elementare e secondario I, ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 della legge scolastica, con i salari minimi della media della Svizzera orientale emerge un ritardo degli stipendi grigionesi. Per un'adeguata comparabilità, le aliquote retributive minime della media della Svizzera orientale sono state standardizzate ai valori del Cantone dei Grigioni per volume d'impiego e settimane scolastiche (impiego a tempo pieno di 29 lezioni, 39 settimane scolastiche). La base per il confronto è costituita dai seguenti cantoni della Svizzera orientale: AI, AR, GL, SG, SZ, TG. Il confronto considera lo stipendio iniziale e la progressione della curva salariale fino allo scatto per anzianità di servizio più elevato.

Al livello di stipendio minimo (stipendio iniziale), gli stipendi grigionesi di tutti gli insegnanti della scuola popolare sono significativamente inferiori alla media standardizzata della Svizzera orientale. Per gli insegnanti di scuola elementare, la differenza è superiore al 5 %, per gli insegnanti di scuola secondaria I è superiore al 4 %. Per gli insegnanti specialisti e gli insegnanti con diploma in pedagogia speciale, le differenze negli stipendi iniziali sono talvolta ancora maggiori.

Nei successivi dieci anni di servizio come insegnante, gli stipendi grigionesi per tutte le categorie di insegnanti aumentano più rapidamente rispetto ai cantoni utilizzati per il confronto. Lo stipendio


⁶ 1 tablet (da 500 franchi) per 10 allievi; grado elementare 1a –4a classe:1 tablet (da 500 franchi) per 4 allievi; grado elementare 5a–6a classe:1 notebook (da 1000 franchi) per 2 allievi; Grado secondario:1 notebook (da 1000 franchi) per 1 allievo.

⁷ Secondo le istruzioni dell'Amministrazione delle imposte cantonale, il tasso di ammortamento annuale per le apparecchiature IT è pari al 20 % del valore di acquisto.



all'11° anno di servizio degli insegnanti di scuola elementare nei Grigioni è persino leggermente superiore alla media della Svizzera orientale. In seguito, la forbice salariale si allarga nuovamente. Allo scatto per anzianità di servizio più elevato gli stipendi degli insegnanti grigionesi sono nuovamente inferiori alla media della Svizzera orientale come per lo stipendio iniziale.

Sulla scorta dell'esempio di un insegnante di scuola elementare, il grafico seguente illustra le differenze di stipendio tra il Cantone dei Grigioni e la media della Svizzera orientale sull'arco dell'intera carriera professionale⁸.



La tabella seguente mostra il ritardo medio degli stipendi degli insegnanti grigionesi di scuola elementare e secondaria I rispetto alla media della Svizzera orientale sull'arco di un'intera carriera professionale di 36 anni:

⁸ La durata media della carriera professionale degli insegnanti di scuola elementare nei Grigioni è di circa 36 anni.



Categoria di insegnanti	Ø Differenza rispetto alla media Svizzera orient. nell'arco di un'intera carriera professionale
Insegnante di scuola elementare/ Insegnante specialista di scuola elementare	3,5 %
Insegnante con diploma in pedagogia speciale (grado elementare)	3,6 %
Insegnante di scuola di avviamento pratico e di scuola secondaria, Insegnante con diploma in pedagogia speciale (grado secondario I)	2,0 %
Insegnante del grado secondario I	6,3 %

2.9.2. *Punti principali della revisione in dettaglio*

Le aliquote retributive minime del grado elementare e secondario I vanno allineate alla media standardizzata della Svizzera orientale. Gli scatti per anzianità previsti dall'ordinanza scolastica vanno adeguati in modo che le nuove aliquote retributive minime corrispondano all'incirca a quelle minime standardizzate della media della Svizzera orientale. Oltre all'innalzamento degli stipendi iniziali per tutte le categorie di insegnanti alla media della Svizzera orientale, anche l'intera curva salariale va adeguata alla media della Svizzera orientale fino allo scatto per anzianità di servizio più elevato. Lo scatto per anzianità di servizio più elevato va definito anch'esso mediante l'aliquota percentuale massima degli scatti per anzianità ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 della legge scolastica, in modo tale che si situi allo stesso livello della media della Svizzera orientale per tutte le categorie di insegnanti. In base all'andamento della curva, con l'adeguamento alla media della Svizzera orientale vengono a crearsi delle divergenze negative in alcuni livelli della fascia media rispetto alle aliquote retributive minime odierne. In simili casi, gli insegnanti in questione hanno diritto all'importo dello stipendio precedente (cfr. art. 99, cpv. 1 della legge scolastica).

La revisione fa sì che gli stipendi degli insegnanti grigionesi partano da un livello nettamente superiore, rendendo potenzialmente più attraente l'accesso alla professione. D'altro canto, l'aumento degli stipendi nei primi anni di servizio è più contenuto rispetto a oggi. A partire dal dodicesimo anno di servizio invece gli stipendi aumentano in modo più marcato rispetto a oggi. Ne conseguono uno stipendio massimo nettamente più alto e un incentivo finanziario superiore nella seconda metà della carriera professionale. Questo può contribuire affinché proprio gli insegnanti esperti, siano meno propensi a considerare un cambio di professione per ragioni economiche.

2.9.3. *Spiegazioni sugli articoli*

Art. 66

Cpv. 1 lett. a e lett. c: nel capoverso in oggetto va sancito che le aliquote retributive minime per lo stipendio iniziale di tutte le categorie di insegnanti della scuola elementare e secondaria I vanno innalzate alla media della Svizzera orientale.

Cpv. 1 lett. b: ora può essere abrogato a seguito dell'unificazione della scuola dell'infanzia e della scuola elementare.

Cpv. 2: nel capoverso in oggetto la progressione massima degli scatti fino allo scatto per anzianità di servizio più elevato va fissata al 153 %. Considerato l'aumento di diverse aliquote percentuali dello stipendio iniziale, malgrado la riduzione dell'incremento massimo degli scatti dell'1 % rispetto a oggi (status quo: 154 %) è comunque garantito che lo scatto per anzianità di servizio più elevato



sia almeno allo stesso livello della media della Svizzera orientale per tutte le categorie di insegnanti.

- ⇒ Cfr. al riguardo il questionario, capitolo Adeguamento dello stipendio minimo nel grado di scuola elementare e scuola secondaria I alla media della Svizzera orientale (standardizzata), domanda n. 14.

2.10. Diritto all'insegnamento

2.10.1. Status quo

Con la regolamentazione vigente, il diritto all'insegnamento è legato a un diploma di grado riconosciuto. Per questa ragione, oggi gli enti scolastici devono richiedere all'Ufficio un'autorizzazione temporanea all'insegnamento anche per gli insegnanti sebbene questi dispongano di una qualifica equivalente per l'insegnamento in altri gradi scolastici. Da un lato, si tratta di insegnanti abilitati all'insegnamento nella scuola dell'infanzia come pure nella prima e seconda classe elementare, che tuttavia sono in possesso solo del diploma per la scuola dell'infanzia. Sebbene siano formati per l'insegnamento nella prima e seconda classe elementare, devono comunque richiedere un'autorizzazione all'insegnamento per poter insegnare le prime due classi del grado elementare .

Lo stesso vale, ad esempio, per gli insegnanti con una laurea valida per il grado secondario I, per gli insegnanti di materie con una laurea Bachelor o un Master in scienze motorie e sport, musica o design tessile e tecnico che vogliono insegnare a livello di scuola elementare. Anche questi insegnanti non sono in possesso del diploma di grado corrispondente e oggi devono richiedere un'autorizzazione all'insegnamento sebbene dispongano di una formazione equivalente.

2.10.2. Punti principali della revisione in dettaglio

Il Governo ora può riconoscere i corsi di formazione di un determinato livello scolastico anche per altri gradi scolastici. I corsi di formazione riconosciuti dal Governo conferiscono il diritto all'insegnamento e non necessitano più di un'autorizzazione all'insegnamento.

2.10.3. Spiegazione dell'articolo

Art. 57

Cpv. 1: Con l'aggiunta di "formazione riconosciuta dal Governo", il Governo può riconoscere la formazione equivalente anche per altri gradi scolastici.

- ⇒ Cfr. al riguardo il questionario, capitolo J Diritto all'insegnamento, domanda n. 15.

2.11. Diritto all'ascolto degli allievi

2.11.1. Status quo

L'attuale legge scolastica elenca i diritti degli allievi nell'art. 53, cpv.1. Il diritto ad essere ascoltati non è esplicitamente elencato tra questi. Nella prassi, però, gli allievi vengono già ascoltati nelle



questioni scolastiche. Ad esempio, nell'ambito dei colloqui per le pagelle o in caso di questioni disciplinari, viene sempre richiesto il punto di vista degli allievi. In caso di rischio di esclusione dalla scuola si applicano le direttive per l'esclusione degli allievi dalle lezioni, secondo le quali agli allievi e ai giovani in questione - oltre ai titolari dell'autorità parentale- viene espressamente riconosciuto il diritto di essere ascoltati.

2.11.2. Punti principali della revisione in dettaglio

Il diritto di essere ascoltati degli allievi nelle questioni che li riguardano va ora esplicitamente sancito nella legge scolastica.

2.11.3. Spiegazione dell'articolo

Art. 53

Cpv. 1 lett. c: con l'aggiunta della lettera c, il diritto di essere ascoltati degli allievi viene sancito esplicitamente.

⇒ Cfr. al riguardo il questionario, capitolo K Diritto di essere ascoltati degli allievi, domanda n. 16.

2.12. Esonero dalle lingue straniere obbligatorie

2.12.1. Incarico di frazione Unione Democratica di Centro (UDC)

Nella sessione di agosto 2019, l'UDC ha presentato l'incarico di frazione concernente il rapporto sulle esperienze in relazione all'esonero dalle lingue straniere nella scuola di avviamento pratico. Il Gran Consiglio ha accolto l'incarico ai sensi della risposta del Governo con l'aggiunta che nel quadro della prossima revisione parziale della legge scolastica, il Governo esaminerà se la regolamentazione delle competenze in caso di esonero da lingue straniere obbligatorie con corrispondenti oneri di compensazione, debba essere delegata agli enti scolastici.

2.12.2. Considerazioni

Ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 In virtù di una perizia psicopedagogica, gli allievi con bisogni educativi speciali possono seguire un'istruzione scolastica secondo un programma didattico adattato. Nell'ordinanza scolastica (art. 48 cpv. 2) è sancito che per l'esonero di allievi da singole materie è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio. L'esonero da una materia è un provvedimento di pedagogia specializzata ai sensi di un adeguamento degli obiettivi di apprendimento.

L'esonero da una materia deve essere richiesto dal titolare dell'autorità parentale. L'USPS ha delegato la procedura di approvazione internamente agli ispettorati di distretto competenti. Grazie allo scambio regolare con gli enti scolastici, i casi di esonero da una materia che si delineano sono precedentemente noti. L'ispettorato di distretto verifica se tutte le parti coinvolte (allievi, titolari dell'autorità parentale, direzione scolastica, insegnante di classe, pedagogista curativa scolastica, insegnante di materia, servizio psicologico scolastico) sono concordi in merito all'esonero. Questa procedura garantisce un iter rapido. Tra la presentazione della domanda da parte dei titolari dell'autorità parentale e la decisione di norma trascorrono solo pochi giorni.

Dato che il ritiro da una materia è definitivo e non può essere annullato in un secondo momento, le esenzioni dalle materie vanno gestite con cautela e sono possibili solo in caso di costanti situazioni di sovraccarico.



Per le ragioni sopra menzionate, il Governo si astiene dal trasferire la responsabilità dal Cantone agli enti scolastici. La prassi descritta si è dimostrata valida e un trasferimento della competenza in materia di esonero dalle lingue straniere o materie obbligatorie agli enti scolastici potrebbe compromettere la garanzia della formazione.

La proposta oggetto dell'incarico di frazione UDC andrebbe comunque accolta mediante un adattamento mirato delle direttive cantonali sull'esenzione dalle materie: nel terzo anno di scuola di avviamento pratico, dovrebbe essere più facile per gli allievi con difficoltà di apprendimento rinunciare alla lingua straniera obbligatoria. Al posto della lingua straniera obbligatoria, questi allievi dovrebbero poter approfondire le loro competenze nella lingua scolastica o in matematica.

⇒ Cfr. al riguardo il questionario, capitolo L Esonero dalle lingue straniere, domanda n. 17.

3. Ripercussioni sul personale e finanziarie

3.1. Ripercussioni sul personale

1) A livello cantonale

La revisione parziale della presente legge scolastica non ha ripercussioni sul personale cantonale.

2) A livello di enti scolastici/Comuni

La revisione della presente legge scolastica non ha ripercussioni dirette sul personale degli enti scolastici o dei Comuni.

3.2. Ripercussioni finanziarie

3.2.1. Cantone con ripartizione dei costi - enti scolastici / Comuni

Secondo la risoluzione del Gran Consiglio dell'11 febbraio 2020 sull'orientamento di politica fiscale n. 7 Trasferimenti di oneri, vanno evitati i trasferimenti di oneri tra il Cantone e i Comuni (messaggio, quaderno n. 8 / 2019-2020. pag. 519). Se nell'ambito dei compiti comuni del Cantone e dei Comuni vengono a crearsi dei costi supplementari dovuti ai disegni di legge federali o cantonali, questi devono essere ripartiti in base al rapporto di finanziamento odierno. L'attuale rapporto di finanziamento tra Cantone e enti scolastici o Comuni nel settore delle scuole popolari è compreso tra il 10 % e il 90 %. Questa chiave di ripartizione si applica ai costi supplementari che non sono oggetto di una regolamentazione separata, ovvero tramite contributi cantonali specifici. Ciò riguarda in particolare l'aumento dello stipendio minimo, gli sgravi per anzianità anche per impieghi a tempo parziale, i valori TIC e la riduzione del volume d'insegnamento per gli insegnanti di classe della scuola dell'infanzia. Il rapporto di ripartizione dei costi tra il 10 % e il 90 % viene garantito in questi settori mediante un corrispondente aumento delle forfetarie per la scuola regolare conformemente all'art. 72 della legge scolastica (cfr. capitolo 3.2.3. dopo quello seguente).

3.2.2. Costi supplementari per il Cantone e gli enti scolastici/Comuni

I costi supplementari annuali derivanti dalla presente revisione parziale ammontano complessivamente a circa 19,52 milioni di franchi. Di questi ben 11 milioni di franchi sono dovuti agli aumenti di



stipendio degli insegnanti impiegati presso gli enti scolastici. I costi supplementari sono sostenuti in gran parte dagli enti scolastici e dai Comuni. Dopo la partecipazione ai costi del Cantone - applicando la chiave di ripartizione tra il Cantone e le autorità scolastiche descritta nel capitolo precedente - risultano dei costi supplementari annuali ricorrenti di circa 4,79 milioni di franchi (24,5 %) a carico del Cantone e di circa 14,73 milioni di franchi (75,5 %; per ulteriori dettagli cfr. l'allegato) a carico degli enti scolastici. La partecipazione ai costi da parte del Cantone avviene, in parte, mediante contributi cantonali specifici in settori particolari e, in parte, con l'adeguamento delle forfetarie per la scuola regolare.

3.2.3. Adeguamento delle forfetarie per la scuola regolare

Tramite l'aumento delle forfetarie per la scuola regolare il Cantone contribuirà con 2,56 milioni di franchi ai costi supplementari degli enti scolastici. La partecipazione ai costi avviene in concreto, conformemente all'art. 72 cpv. 2 della Legge sulla scuola, con l'aumento delle forfetarie per la scuola regolare nei tre gradi scolastici: scuola dell'infanzia e elementare, scuola di avviamento pratico e scuola secondaria. La seguente tabella fornisce una panoramica dei punti di revisione inerenti le forfetarie per la scuola regolare:

Panoramica completa della forfetaria per la scuola regolare	Quota dei costi degli enti scolastici	Scuola dell'infanzia / grado elementare	Grado secondario I Scuola di avv. pratico	Grado secondario I Scuola sec.
Scuole degli ospedali	-135'555	-8	-8	-8
Aumento stipendio minimo SI, SE, Sec. I alla media standard. CH orient.	1'077'710	69	29	29
Sgravio per anzianità	178'213	10	10	10
Valori TIC (ponderati in base al numero di all.)	1'343'530	37	200	200
Riduzione del numero di lezioni dell'insegnante di classe nella scuola de	103'566	6	6	6
Totale aumento forfetarie per la scuola regolare	2'567'465	114	237	237
Forfetarie per la scuola regolare attuali		960	1'460	1'380
Forfetarie per la scuola regolare nuove		1'074	1'697	1'617
Partecipazione ai costi del Cantone in totale (aumento forfetarie per la scuola regolare x numero di allievi)		1'579'991	378'741	608'733

Ai fini dell'aumento delle forfetarie della scuola regolare va modificato l'art. 72 cpv. 2 della legge scolastica. Per quanto concerne i contributi, va osservato che conformemente all'art. 71 cpv. 2 della legge scolastica, questi corrispondono all'anno base 2009 in termini di rincaro come per gli altri contributi cantonali previsti dalla legge scolastica. Vale a dire che, l'adeguamento delle forfetarie summenzionate all'inflazione avverrà solo all'entrata in vigore della revisione parziale. È quindi garantita la stessa base di prezzo per tutti i contributi conformemente alla legge scolastica.

4. Calendario

La deliberazione sul progetto di legge in Gran Consiglio è prevista per la sessione di dicembre 2024. L'entrata in vigore della revisione parziale della Legge scolastica è prevista per il 1° agosto 2025. La revisione parziale dell'ordinanza scolastica entrerà in vigore nello stesso momento.



Allegato:

Costi supplementari (ricorrenti)

Panoramica completa dei costi supplementari (ricorrenti annualmente)					
Settore	Base legale	Osservazioni	Cantone	Enti scolastici	Totale
			47'92'822	14'732'252	19'525'074
Incarico Caluori: Istruzione scolastica in ospedale	Art. 19a della legge scolastica	Conformemente all'incarico Caluori, il Cantone e gli enti scolastici si assumono i costi in ragione della metà ciascuno. La quota degli enti scolastici viene dedotta dalle forfetarie per la scuola regolare. Quota del Cantone: costi inferiori a seguito della riduzione della forfetaria per la scuola regolare in misura della quota degli enti scolastici. Costi supplementari nella stessa misura, poiché questo importo viene trasferito alle scuole degli ospedali, insieme alla quota del Cantone.	211'130	-75'575	135'555
Incarico Claus: Classi introduttive	Art. 8 e art. 44 della legge scolastica	Creare la possibilità di reintrodurre la classe introduttiva. I costi supplementari derivano dal fatto che gli allievi delle classi introduttive necessitano di un anno in più per completare la scuola dell'obbligo (10 anni anziché 9)	238'583	2'572'423	2'811'007
Incarico Tenchio: Settimane di campi e di progetto	Art. 89 della legge scolastica	Partecipazione del Cantone ai costi degli enti scolastici per gite scolastiche, escursioni, campi scuola e settimane di progetto (conformemente alla sentenza del Tribunale federale, possono essere riscossi dai titolari dell'autorità parentale solo da 10 a 16 franchi al giorno - i costi restanti sono a carico degli enti scolastici).	420'183	0	420'183
Introduzione dell'obbligatorietà della scuola dell'infanzia	Art. 7 della legge scolastica	Costi supplementari per il Cantone secondo i contributi forfetari previsti dalla legge scolastica per ogni allievo aggiuntivo. Per gli enti scolastici i contributi cantonali sono maggiori entrate nella stessa misura. Si parte tuttavia dal presupposto che il numero esiguo di allievi aggiuntivi non abbia alcun effetto sul volume d'impiego degli insegnanti della scuola dell'infanzia, ma gli enti scolastici dovranno sostenere costi quasi pari ai contributi cantonali (materiale, amministrazione, ecc.).	60'023	0	60'023
Aumento dello stipendio minimo nella scuola dell'infanzia, nel grado elementare e nel grado secondario I alla media della Svizzera orientale standardizzata.	Art. 66 della legge scolastica	Le aliquote di retribuzione minime per le scuole dell'infanzia, del grado elementare e secondario I vengono adeguate alla media della Svizzera orientale standardizzata.	0	10'777'100	10'777'100
Partecipazione del Cantone ai costi degli enti scolastici	Art. 72	Quota della scuola regolare Quota scuola speciale Il Cantone contribuisce per il 10% (per il 100% nel caso delle TIC) ai costi degli enti scolastici che non sono regolamentati con finanziamenti specifici nella legge scolastica. L'indennizzo avviene mediante l'aumento delle forfetarie per la scuola regolare (classi introduttive, innalzamento delle aliquote di retribuzione minime, sgravio per anzianità, riduzione del numero di lezioni SI, TIC).	919'966	0	919'966
Sgravio per anzianità anche in caso di impiego a tempo parziale	Art. 62 cpv. 3 della legge scolastica	Tutti gli insegnanti beneficiano di uno sgravio per anzianità di 2 lezioni a partire dai 55 anni e di 3 lezioni a partire dai 60 anni.	1'077'710	-1'077'710	0
Partecipazione ai costi del Cantone ai costi degli enti scolastici	Art. 72	Quota della scuola regolare Quota di istruzione scolastica speciale Il Cantone contribuisce per il 10% (risp. per il 100% per le TIC) ai costi degli enti scolastici che non sono regolamentati con finanziamenti specifici nella legge scolastica. L'indennizzo avviene mediante l'aumento delle forfetarie per la scuola regolare (classi introduttive, innalzamento delle aliquote di retribuzione minime, sgravio per anzianità, riduzione del numero di lezioni per SI, TIC).	0	1'782'131	1'782'131
Partecipazione del Cantone ai costi degli enti scolastici	Art. 72	Quota della scuola regolare Quota di istruzione scolastica speciale Il Cantone contribuisce per il 10% (risp. per il 100% per le TIC) ai costi degli enti scolastici che non sono regolamentati con finanziamenti specifici nella legge scolastica. L'indennizzo avviene mediante l'aumento delle forfetarie per la scuola regolare (classi introduttive, innalzamento delle aliquote di retribuzione minime, sgravio per anzianità, riduzione del numero di lezioni per SI, TIC).	239'918	0	239'918
Partecipazione del Cantone ai costi degli enti scolastici per le TIC	Art. 72 cpv. 2	Oneri supplementari degli enti scolastici nel settore delle TIC correlati al PS 21 GR e all'introduzione della materia Media e informatica. Partecipazione del Cantone mediante l'aumento della forfetaria per la scuola regolare.	178'213	-178'213	0
Partecipazione del Cantone ai costi degli enti scolastici	Art. 72	Oneri supplementari degli enti scolastici nel settore delle TIC correlati al PS 21 GR e all'introduzione della materia Media e informatica. Partecipazione del Cantone mediante l'aumento della forfetaria per la scuola regolare.	1'343'530	0	1'343'530
Riduzione del numero di lezioni dell'insegnante di classe nella scuola dell'infanzia.	Art. 62 cpv. 1 e 2 della legge scolastica	Il volume d'impiego a tempo pieno per l'insegnante di classe della scuola dell'infanzia ora viene ridotto di 1 lezione. Base aumento stipendio alla retribuzione minima della media grado elementare Svizzera orientale	0	1'035'663	1'035'663
Partecipazione del Cantone ai costi degli enti scolastici	Art. 72	Il Cantone contribuisce per il 10% (risp. per il 100% per le TIC) ai costi degli enti scolastici che non sono regolamentati con finanziamenti specifici nella legge scolastica. L'indennizzo avviene mediante l'aumento delle forfetarie per la scuola regolare (classi introduttive, innalzamento delle aliquote di retribuzione minime, sgravio per anzianità, riduzione del numero di lezioni SI, TIC).	103'566	-103'566	0